

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, recante il “Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”, il quale, tra l’altro, prevede all’articolo 1, comma 7, che: “Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga è istituito un Osservatorio permanente che verifica l’andamento del fenomeno della tossicodipendenza”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il regolamento CE n.1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 12 dicembre 2006, relativo all’ istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze il quale riporta all’articolo 5, comma 1, che “L’Osservatorio Europeo dispone della «rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze» (Reitox). Tale rete è formata da un punto focale per ciascuno Stato membro e per ciascun paese che abbia concluso un accordo conformemente all’articolo 21, nonché da un punto focale per la Commissione” e che “I punti focali nazionali costituiscono l’interfaccia tra gli Stati partecipanti e l’Osservatorio”..... “In particolare, essi forniscono dati relativi ai cinque indicatori epidemiologici definiti dall’Osservatorio”;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012 e successive modificazioni, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

VISTO il decreto del Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione 20 novembre 2012 di organizzazione del Dipartimento Politiche Antidroga e, in particolare, l’articolo 2, comma 3, il quale stabilisce che: “*Nell’ambito del Dipartimento opera l’Osservatorio nazionale permanente sulle droghe e sulle tossicodipendenze*” ... “*che cura e coordina la raccolta centralizzata dei dati, i flussi dei dati provenienti dalle amministrazioni centrali competenti, provvede all’archiviazione, all’elaborazione, all’interpretazione di dati statistico-epidemiologici, farmacologico-clinici, psico-sociali e di documentazione sul consumo, lo spaccio ed il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope e le azioni di prevenzione e contrasto, provvede alle esigenze informative e di documentazione*”;

VISTO l'articolo 4, comma 3, del citato decreto ministeriale 20 novembre 2012, per il quale il Capo del Dipartimento politiche antidroga è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dell'Osservatorio sopra menzionato;

CONSIDERATO che, in base al citato articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, l'Osservatorio nazionale permanente può, per lo svolgimento della sua attività istituzionale, richiedere dati alle amministrazioni statali o regionali;

RITENUTO che, la qualità e l'aggiornamento dinamico dei *datasets* informativi costituiscono presupposto indefettibile per ottimizzare le politiche pubbliche di settore connotate da particolare impatto sociale;

RITENUTO opportuno assicurare rinnovato impulso alle attività dell'Osservatorio;

TENUTO CONTO del Piano Nazionale Anticorruzione, nonché del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione della Presidenza del Consiglio dei ministri 2015-2017 e di quello per il 2017-2019;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2016, con il quale il Cons. Paolo Aquilanti è stato nominato Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Su proposta del Capo del Dipartimento per le politiche antidroga:

DECRETA

ARTICOLO 1 (DEFINIZIONI E COMPITI)

1. L'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze opera presso il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 e successive modificazioni.
2. L'Osservatorio, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del suddetto decreto, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati relativi a:
 - a) l'entità della popolazione tossicodipendente, anche con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte e al rapporto tra le caratteristiche del mercato del lavoro e delle attività lavorative e l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope;

- b) la dislocazione e funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonché delle iniziative tendenti al recupero sociale, ivi compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; il numero di soggetti riabilitati reinseriti in attività lavorative e tipo di attività lavorative eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o private;
 - c) i trattamenti praticati e risultati conseguiti, in particolare per quanto riguarda la somministrazione di metadone, nei servizi di cui alla lettera b), l'epidemiologia delle patologie correlate, nonché la produzione e il consumo delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
 - d) le iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e prevenzione;
 - e) le fonti e correnti del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
 - f) l'attività svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
 - g) il numero e gli esiti dei processi penali per reati previsti dal vigente Testo Unico;
 - h) i flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e la destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio.
3. L'Osservatorio delibera il programma annuale di attività e si esprime su ogni questione segnalata dal presidente dell'Osservatorio.
 4. L'Osservatorio opera per promuovere la creazione di reti di collaborazione, al fine di garantire la massima efficienza e larga diffusione in materia di dati, informazioni e regolamentazione nel campo delle tossicodipendenze con gli Organi istituzionali europei e internazionali.

ARTICOLO 2 (COMPOSIZIONE)

1. L'Osservatorio è presieduto dal Capo Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, che stabilisce l'ordine del giorno delle relative sedute, oppure da un suo delegato ed è composto, oltre che dal coordinatore dell'Ufficio tecnico-scientifico e affari generali e dal coordinatore del Servizio I del Dipartimento per le Politiche Antidroga, da un rappresentante designato da ciascuna delle seguenti Amministrazioni:
 - Ministero della giustizia;
 - Ministero dell'interno;
 - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
 - Ministero dell'economia e delle finanze;
 - Ministero della salute;
 - Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - Ministero dell'istruzione e della ricerca;
 - Ministero della difesa.
2. Su invito del Capo Dipartimento per le politiche antidroga possono partecipare alle riunioni dell'Osservatorio i rappresentanti designati da:
 - Conferenza delle regioni e delle province autonome;

- Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI);
- Istituto Superiore di Sanità;
- Istituto nazionale di Statistica;
- Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno;
- Direzione Centrale per i Servizi Antidroga (D.C.S.A.);
- Altri enti pubblici e privati, in relazione a specifici argomenti da trattare, ivi compresi componenti degli organismi di cui agli articoli 5 e 6.

ARTICOLO 3 (SEGRETERIA)

1. Il Dipartimento per le politiche antidroga espleta le attività necessarie al funzionamento dell'Osservatorio e provvede agli adempimenti preliminari e conseguenti alle relative riunioni.
2. La Segreteria dell'Osservatorio assicura, in particolare:
 - a) l'istruttoria sulle questioni poste all'attenzione dell'Osservatorio in raccordo, ove necessario, con gli organismi di consultazione di cui al presente decreto;
 - b) la redazione dei verbali delle riunioni e la loro conservazione;
 - c) la pubblicità delle riunioni nelle forme e nei modi stabiliti dall'Osservatorio;
 - d) le modalità tecniche e digitali per la raccolta dei dati;
 - e) la trasmissione della documentazione di interesse a tutti i soggetti competenti in materia.
3. Le funzioni di segreteria sono assicurate dall'Ufficio tecnico-scientifico e affari generali del Dipartimento.

ARTICOLO 4 (STANDARD STATISTICI E OPERAZIONALI)

1. L'Osservatorio raccoglie ed elabora i dati secondo gli standard internazionali per consentire lo scambio e la comparazione dei dati medesimi, nonché lo sviluppo ottimale e il raffronto delle *best practices* a livello di Unione Europea.

ARTICOLO 5 (COMITATO SCIENTIFICO)

1. L'Osservatorio può avvalersi della collaborazione di un Comitato scientifico, composto da qualificati esperti accreditati a livello nazionale e europeo nel settore dei sistemi statistico-epidemiologici, informativi, preventivi, tecnico amministrativi, assistenziali, di ricerca, prevenzione e contrasto applicati all'area delle sostanze stupefacenti.

2. Con successivo provvedimento, sono disciplinate le modalità per l'individuazione, secondo criteri oggettivi e trasparenti, dei componenti del Comitato scientifico, da nominare con decreto del Segretario generale.

ARTICOLO 6
(GRUPPO DI CONSULTAZIONE ALLARGATA)

1. L'Osservatorio può avvalersi della collaborazione di rappresentanti del cd. "privato sociale accreditato" e della società civile, aventi pluriennale e significativa esperienza a livello nazionale, quale gruppo di consultazione allargata.
2. Con successivo provvedimento, sono disciplinate le modalità per l'individuazione, secondo criteri oggettivi e trasparenti, dei componenti del gruppo di consultazione allargata, da nominare con decreto del Segretario generale.

ARTICOLO 7
(ONERI FINANZIARI)

1. La partecipazione all'Osservatorio, al Comitato scientifico e all'organo di consultazione di cui rispettivamente ai precedenti articoli 2, 5 e 6, non comporta alcun tipo di compenso, né di rimborso spese.

ARTICOLO 8
(TUTELA DELLA PRIVACY)

1. L'attività dell'Osservatorio e, in particolare, il trattamento dei dati sensibili avviene nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.

Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti organi di controllo e quindi pubblicato sul sito istituzionale www.politicheantidroga.it

Roma, 27/12/2017

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

LA SOTTOSEGRETARIA DI STATO